

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nonché la propria "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE, già articolo 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2009, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Sisal S.p.A., volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE (già 82 del Trattato CE), e contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nei mercati interessati;

VISTA la propria delibera del 23 settembre 2009 con la quale l'Autorità ha ritenuto di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, atteso che, a seguito di alcune iniziative assunte da Sisal S.p.A., altri operatori hanno avuto accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e tra questi, in data 14 settembre 2009, la società segnalante, Giochi24 S.r.l.;

VISTA la delibera adottata in data 2 dicembre 2009, con la quale è stato ampliato l'oggetto dell'istruttoria ad alcune previsioni contenute nel Kit di Marketing, nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza, in quanto suscettibili di limitare l'iniziativa commerciale dei punti vendita a distanza diversi dal concessionario Sisal S.p.A., così di fatto determinando una discriminazione tra la stessa Sisal S.p.A. e gli altri soggetti autorizzati alla raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTA la comunicazione di Sisal S.p.A. del 8 aprile 2010 con la quale sono stati presentati impegni ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera adottata in data 13 maggio 2010, con cui è stata disposta la proroga al 30 ottobre 2010 del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la propria delibera del 16 giugno 2010, con la quale è stata decisa la pubblicazione sul sito dell'Autorità degli impegni presentati, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni, ed è stato fissato al 30 settembre 2010 il termine per l'adozione di una decisione sugli impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTE le osservazioni pervenute da terzi interessati e le controdeduzioni da parte della società Sisal S.p.A.;

VISTA la propria delibera adottata in data 8 settembre 2010, con cui è stata disposta la proroga al 30 novembre 2010 del termine di conclusione del procedimento e del termine entro il quale deve concludersi il procedimento di valutazione degli impegni;

VISTA la propria delibera adottata in data 24 novembre 2010, con cui è stata disposta la proroga al 30 aprile 2011 del termine di conclusione del procedimento e del termine entro il quale deve concludersi il procedimento di valutazione degli impegni;

VISTA la versione definitiva degli impegni, integrati con modifiche accessorie, comunicata da Sisal S.p.A. in data 11 febbraio 2011;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

**1.** Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal o la concessionaria) è una società attiva nell'organizzazione e gestione di giochi e scommesse; in particolare, dal marzo 2008, ad esito della gara indetta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito, AAMS) Sisal è concessionaria esclusiva della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (di seguito GNTN)<sup>1</sup>.

Per il tramite della controllata Sisal Match Point S.p.A. (di seguito, Match Point) Sisal svolge anche attività di raccolta e gestione di scommesse ippiche e sportive attraverso proprie agenzie di scommesse, nonché attività di *service providing* a favore di altri concessionari di agenzie di scommesse ippiche e sportive. Inoltre Sisal, per il tramite della controllata Sisal Slot S.p.A., è titolare di una concessione di *provider* per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (videolotterie).

Sisal è controllata da Sisal Holding Finanziaria S.p.A., *holding* di partecipazione del gruppo Sisal, a sua volta soggetta al controllo congiunto di Apax Partners LLP, Permira Europe III Fund e Clessidra SGR S.p.A..

---

<sup>1</sup> I giochi numerici a totalizzatore nazionale sono "Superenalotto", "Superstar" e il più recente "Win for Life".

Nel 2008 Sisal Holding Finanziaria S.p.A. ha realizzato un fatturato di circa 335 milioni di euro. Nello stesso anno i soggetti che controllano Sisal hanno realizzato in Italia fatturati che, complessivamente, ammontano a circa 1.967 milioni di euro.

2. Giochi24 S.r.l. (di seguito, Giochi24 o la segnalante), è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto britannico MyLotto24 Ltd, a sua volta facente parte del gruppo Tipp24, uno dei principali operatori europei nella raccolta *on line* di giochi e scommesse, attivo in Italia, Spagna e Regno Unito.

## II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

### *a) L'avvio di istruttoria e il sub procedimento cautelare*

3. In data 27 luglio 2009 è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 102 TFUE (già articolo 82 del Trattato CE), volto a verificare se la segnalata condotta di Sisal integrasse un abuso della posizione dominante detenuta dalla medesima società sul mercato dell'accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei GNTN in virtù del suo peculiare ruolo di concessionario unico dei medesimi giochi.

4. L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione presentata da Giochi24, in data 2 luglio 2009, la quale lamentava difficoltà ad accedere al mercato della raccolta *on line* dei GNTN.

In particolare, la segnalante evidenziava come Sisal, sulla quale gravava l'onere di predisporre le modalità tecniche e operative per l'accesso alla rete telematica in quanto concessionaria unica della gestione dei GNTN, non avesse dato seguito all'istanza di Giochi24 di avere la disponibilità del Protocollo di comunicazione necessario per connettersi alla rete telematica dei GNTN, passaggio necessario per avviare l'attività di raccolta *on line* di tale tipologia di giochi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Al riguardo, la segnalante evidenziava che le informazioni e i dati contenuti in tale Protocollo fossero indispensabili e funzionali all'allaccio alla rete telematica dei GNTN, da realizzarsi attraverso l'adeguamento delle proprie infrastrutture informatiche ai requisiti tecnici di collegamento e comunicazione con la stessa concessionaria.

**5.** Siffatta condotta appariva aver impedito a Giochi24 il collegamento alla rete telematica di Sisal e, conseguentemente, l'avvio della raccolta *on line* dei giochi di cui la medesima Sisal ha la concessione esclusiva (ossia i GNTN). Viceversa, Sisal aveva iniziato a svolgere l'attività di raccolta *on line* dei GNTN sin dal 1° luglio 2009, pubblicizzando tale attività sul proprio sito dedicato<sup>3</sup>.

**6.** Il comportamento di Sisal, inoltre, appariva suscettibile di condizionare fortemente le dinamiche concorrenziali sul più ampio mercato a valle della raccolta *on line* di giochi e scommesse, sul quale la medesima Sisal opera in competizione con diversi altri operatori. Strumentale a tale strategia abusiva di Sisal appariva, in tal senso, la circostanza per cui sul sito *Internet* di Sisal, *www.supernalotto.it*, vi fosse un *link* - con la dicitura "*PROVA TUTTI GLI ALTRI GIOCHI*" - che consentiva l'immediato accesso al sito web *www.matchpoint.it*, tramite il quale la controllata Match Point offre la possibilità di aprire conti di gioco necessari per effettuare giocate *on line* anche per tipologie di giochi e scommesse dei quali Sisal è concessionaria non esclusiva.

Sisal, pertanto, proponendosi come il primo operatore in grado di offrire la raccolta *on line* dei GNTN, stava determinando l'effetto di fidelizzare i potenziali soggetti interessati a giocare *on line*, attraverso l'apertura di un conto di gioco sul proprio sito, di cui risultava intestataria la propria controllata Match Point.

**7.** In tal modo, facendo leva sulla posizione detenuta sull'accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei GNTN, ed in particolare sulla capacità attrattiva del Superenalotto, il più noto tra i GNTN, Sisal determinava l'effetto di estendere la propria posizione dominante nel più ampio mercato a valle della raccolta *on line* di giochi e scommesse.

**8.** La condotta sopradescritta fu ritenuta rientrare nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, nell'ambito dell'articolo 102 del TFUE (già art. 82 del Trattato CE) relativo al divieto di abuso di una posizione dominante.

Infatti, la medesima condotta appariva coinvolgere l'intero territorio italiano, nonché si presentava tale da limitare l'operatività di qualsiasi impresa, anche appartenente ad altro paese comunitario, come la segnalante, che, avendone i

---

<sup>3</sup> Più specificamente, il 30 giugno 2009 sul sito *internet* *www.sisal.it* veniva comunicato che: "*da luglio la fortuna corre anche sulla rete! Dal 1 luglio, infatti, si potrà giocare a SuperEnalotto anche online, attraverso la piattaforma tecnologica Sisal sul sito dedicato www.supernalotto.it*", sito quest'ultimo nella titolarità di Sisal stessa.

requisiti, intendeva svolgere la propria attività di raccolta *on line* nel mercato italiano. Pertanto, tale condotta è stata ritenuta idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché suscettibile di consolidare la compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato<sup>4</sup>.

**9.** Sulla base degli elementi agli atti al momento dell'avvio del procedimento istruttorio, l'Autorità aveva, altresì, ritenuto ricorrenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90.

**10.** Nella sua riunione del 23 settembre 2009 l'Autorità ha ritenuto che le misure adottate da Sisal - consistenti nell'aver consegnato agli operatori interessati, in data 28 luglio 2009, la documentazione tecnica necessaria per l'allaccio alla propria rete telematica - avessero permesso di superare l'esigenza di adottare misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90.

In tal modo, atteso che AAMS ha disciplinato la raccolta a distanza dei GNTN con atto del 11 luglio 2009 (cfr. *infra*), Sisal ha adempiuto all'impegno - previsto nello Schema di Convenzione stipulata con AAMS per l'esercizio e lo sviluppo dei GNTN - di attivare la rete distributiva a distanza<sup>5</sup> entro novanta giorni dal provvedimento di AAMS che avrebbe regolamentato la raccolta a distanza dei GNTN.

#### ***b) L'estensione oggettiva e la relativa proroga del procedimento istruttorio***

**11.** In data 2 dicembre 2009 l'Autorità ha deliberato di estendere oggettivamente il presente procedimento, in quanto dall'analisi degli elementi agli atti emergeva uno scenario in cui alcune previsioni di regolamentazione della raccolta a distanza dei GNTN (contenute nel Kit di Marketing, nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza) apparivano suscettibili di limitare l'iniziativa commerciale dei concorrenti di Sisal, di fatto determinando una discriminazione tra Sisal e gli altri soggetti autorizzati alla raccolta *on line* dei GNTN (di seguito "punti vendita a distanza" o "PVD").

**12.** In particolare, le Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza prevedono un numero limitato e predefinito di modalità di gioco, in tal modo

---

<sup>4</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione recante: "Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato", in GUCE C101/81 del 27 aprile 2004.

<sup>5</sup> Alla quale avrebbero dovuto connettersi gli altri operatori per svolgere la raccolta *on line* dei GNTN.

riducendo l'autonomia commerciale dei PVD, i quali devono limitarsi ad offrire le sole modalità di gioco previste da Sisal.

Sempre nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza è previsto che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai PVD relativamente alla giocata effettuata dal giocatore non vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti, così privando il punto vendita a distanza di informazioni necessarie a profilare i propri clienti e proporre loro offerte commerciali e servizi personalizzati.

Inoltre, alcune previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza impongono l'adozione di una serie di ben identificate soluzioni grafiche volte a replicare, da parte dei PVD, lo stile grafico del sito *Internet* di Sisal.

Da ultimo, l'art. 4, lettera p), del Contratto stipulato tra Sisal e PVD prevede che qualsiasi iniziativa di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza debba essere previamente concordata con Sisal.

**13.** In considerazione dell'ampliamento oggettivo dell'istruttoria e della necessità di una più compiuta valutazione delle condotte di Sisal contestate nel provvedimento di estensione oggettiva del 2 dicembre 2009, l'Autorità, nella sua riunione del 13 maggio 2010, ha ritenuto opportuno disporre il differimento del termine di conclusione del procedimento al 30 ottobre 2010.

### **III. IL QUADRO NORMATIVO**

**14.** Ai sensi dell'art. 40, comma 6-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159<sup>6</sup>, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato demandato ad AAMS il compito di definire, con propri decreti, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla raccolta a distanza dei giochi il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario (quali sono i GNTN).

AAMS è tenuta ad esercitare tale potere regolamentare nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco (art. 40, comma 6-*ter*, lettere *b*) ed *e*)).

**15.** AAMS ha provveduto a disciplinare la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con decreto direttoriale del 11 giugno 2009<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

<sup>7</sup> In G.U. del 30 giugno 2009, Serie Generale n. 149.

(di seguito, il Decreto AAMS), prevedendo la facoltà per i concessionari di altri giochi di effettuare la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa specifica autorizzazione della medesima AAMS.

**16.** In particolare, l'art. 3 del Decreto AAMS prevede che possano esercitare l'attività di raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, da un lato, "*in regime concessorio ed obbligatoriamente*", il concessionario Sisal e, dall'altro, "*in regime di autorizzazione e facoltativamente*", i soggetti autorizzati più in generale alla raccolta a distanza di giochi e scommesse, tra i quali Giochi24.

L'art. 4 del Decreto AAMS prevede poi che, per effettuare la raccolta a distanza, i soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3 (ossia del titolo che li autorizza alla raccolta a distanza di giochi e scommesse), ad esclusione del concessionario Sisal, sono tenuti a sottoscrivere con il concessionario un apposito contratto "*proposto dal concessionario ed approvato da AAMS*". Tale contratto, che non può avere efficacia e durata superiori al termine di scadenza della concessione dei GNTN, disciplina le modalità della raccolta a distanza nonché le modalità di pagamento delle vincite; inoltre prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare la raccolta a distanza, "*in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonché su richiesta di AAMS stessa*" (art. 4, comma 2, lettera *i*), del Decreto AAMS).

**17.** L'art. 4 del Decreto AAMS prevede inoltre che, sempre con esclusione di Sisal, i soggetti che volessero svolgere l'attività in esame devono contestualmente richiedere ad AAMS l'ulteriore e specifica autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sulla base della quale Sisal è tenuto, ove richiesto da AAMS, a sottoscrivere il citato contratto.

**18.** L'art. 5 del Decreto AAMS prevede, inoltre, che il punto di vendita a distanza realizzi l'integrazione tra il proprio sistema di gioco ed il sistema di elaborazione del concessionario, "*secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso ed approvate da AAMS*".

**19.** Quanto alle modalità di svolgimento del gioco, l'art. 6, comma 2, del Decreto AAMS prevede che "*Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso*".



## IV. GLI IMPEGNI DELLA PARTE

### *a) Gli impegni pubblicati*

**20.** In data 8 aprile 2010 Sisal ha presentato impegni, secondo modalità e tempistiche indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", allegato alla presente delibera.

Gli impegni pubblicati sono articolati come segue.

(1) **Impegno relativo al sito internet:** Sisal si impegna a "mettere il proprio sito [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) a disposizione di tutti gli operatori autorizzati prevedendo una finestra con un link ai rispettivi siti per la racconta a distanza".

(2) **Impegno relativo all'utilizzo del trademark "superenalotto" sul motore di ricerca Google:** Sisal si impegna a "rinunciare nei rapporti con Google all'uso esclusivo su internet del marchio "Superenalotto" in modo da renderne disponibile l'utilizzo sul motore di ricerca Google da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta on-line dei GNTN".

(3) **Impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di proporre nuove modalità di gioco:** Sisal si impegna a:

"a) garantire a ciascun operatore autorizzato alla raccolta on-line dei GNTN la possibilità di proporre liberamente nuove modalità di gioco;

b) valutare la validità tecnico-commerciale di dette proposte in buona fede e su base non discriminatoria;

c) in caso di esito positivo delle valutazioni di cui sopra, a sottoporre dette modalità ad AAMS per le prescritte autorizzazioni.

(4) **Impegno relativo alla messa a disposizione delle informazioni relative alle giocate di cui Sisal dispone.** Sisal si impegna a: "fornire a tutti gli operatori autorizzati alla raccolta on line, oltre ai dati statistici sulle combinazioni di gioco elaborati per il sito internet istituzionale [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info), su richiesta degli operatori, altre informazioni statistiche che siano disponibili e che, previo espletamento delle verifiche di legge in tema di privacy, saranno poi rese visibili a tutti gli operatori autorizzati".

(5) **Impegno relativo alle previsioni grafiche del kit marketing e delle specifiche di integrazione dei punti vendita:** Sisal si impegna ad "attivare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria un help desk dedicato alle richieste degli operatori autorizzati per quanto

*attiene alla messa in opera delle previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione”.*

**(6) Impegno relativo alle iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza:** Sisal si impegna a modificare l’art. 4, lettera p), del contratto Sisal/PVD. In particolare, Sisal si impegna: *“entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria a presentare ad AAMS formale proposta di modifica dell’art. 4, lettera p) del Contratto tra concessionario e punto vendita, affinché a fronte dell’odierna formulazione che dispone di: p) osservare ed attenersi alle indicazioni fornite dal Concessionario per la presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web, concordando con il Concessionario qualsiasi adattamento degli elementi grafici utilizzati sul proprio sito e qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, ivi comprese le iniziative promo-pubblicitarie; si adotti la seguente previsione: p) osservare le indicazioni contenute nelle linee guida preventivamente fornite dal Concessionario ed approvate da AAMS tanto per quanto attiene alla presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web che per quanto attiene alle iniziative di carattere commerciale”.*

#### ***b) Le osservazioni sugli impegni***

**21.** Nel corso della fase di raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati (di seguito anche *market test*) sono pervenute le osservazioni del denunciante Giochi24, in data 20 luglio 2010, della società Günther Holding GmbH, in data 19 luglio 2010, della società Jaxx AG, in data 20 luglio 2010, della società Gioco Digitale Italia Sr.l., in data 22 luglio 2010, e, attraverso un unico documento, delle società Microgame S.p.A., People’s S.r.l. e dell’associazione S.I.S.TEL., in data 23 luglio 2010.

**22.** In particolare, Giochi24, dopo aver preliminarmente ricordato che la raccolta dei giochi, laddove svolta con modalità a distanza, è soggetta al regime di pluralità dei soggetti raccoglitori (anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione a un unico soggetto)<sup>8</sup>, ha evidenziato come gli impegni non terrebbero in considerazione la principale restrizione concorrenziale imputabile a Sisal, vale a dire l’imposizione dell’*applet* (ossia

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 40, comma 6-ter, d.l. n. 159/2007 cit..

dell'interfaccia di gioco) per la raccolta delle giocate da parte di tutti i PVD<sup>9</sup>.

L'attuale modalità di raccolta *on line* dei GNTN, la quale prevede l'utilizzo di un'interfaccia di gioco residente sul sito di Sisal, sarebbe tale, a detta della segnalante, da limitare l'autonomia commerciale dei PVD nel proporre ai loro clienti nuove modalità di gioco.

**23.** A detta di Giochi24 sarebbe sufficiente la previsione di un protocollo di comunicazione che consenta il dialogo diretto tra i sistemi del PVD e il *server* centrale che raccoglie e convalida le giocate, non diversamente da quanto già oggi accade per i sistemi utilizzati dai distributori fisici, i quali sarebbero in grado di offrire differenti sistemi di compilazione delle schedine di gioco, nel rispetto delle regole del gioco individuate e definite da AAMS.

Atteso che la raccolta delle giocate da parte dei PVD avviene attraverso un'interfaccia di gioco di Sisal, i medesimi PVD, secondo la segnalante, verrebbero ad assumere il ruolo di semplici ausiliari del concessionario Sisal, dipendenti in tutto e per tutto dalle sue politiche commerciali.

**24.** Tali restrizioni concorrenziali starebbero determinando “*effetti irreversibili*” sul mercato della raccolta *on line* dei GNTN, ciò in quanto, da un lato, i volumi di gioco complessivamente raccolti sarebbero oggettivamente incompatibili con la permanenza sul mercato di soggetti diversi da Sisal e, dall'altro, in quanto gli imprenditori innovativi e disposti a investire sarebbero costretti a rivendere lo stesso servizio di Sisal, non potendo “*compiere innovazione di prodotto, attrarre nuova clientela e permettere maggiori volumi di gioco alla clientela già esistente*”.

**25.** Da ultimo, Giochi24 ha osservato come gli impegni di Sisal non terrebbero in alcun modo in considerazione le problematiche connesse alla violazione dell'obbligo di separazione societaria di cui all'art. 8, comma 2 *bis*, della legge n. 287/90.

Infatti, mentre, da un lato, a Sisal sarebbe stato affidato in esclusiva il mercato della produzione del gioco, della gestione della rete telematica e della raccolta fisica, dall'altro il legislatore avrebbe espressamente previsto l'apertura alla concorrenza del mercato della raccolta a distanza.

Inoltre, a detta della segnalante vi sarebbe anche una violazione del comma 2 *quater* del medesimo articolo 8, atteso che Sisal non starebbe rendendo

---

<sup>9</sup> L'interfaccia di gioco consente l'accesso all'applicazione di gioco, strumento tramite il quale si effettua la raccolta a distanza delle giocate.

disponibili a condizioni equivalenti alle imprese concorrenti beni e servizi<sup>10</sup> di cui ha la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte e che, invece, utilizza per i propri servizi sul mercato della raccolta a distanza.

**26.** Anche le società di diritto tedesco Jaxx AG e Günther Holding GmbH hanno osservato che gli impegni proposti da Sisal trascurerebbero il problema principale, legato al fatto che i PVD sono costretti ad utilizzare l'*applet* di Sisal, in tal modo restando privati della possibilità di sviluppare un propria interfaccia di gioco, più appetibile commercialmente di quanto non sia quella attualmente utilizzata, avvalendosi del proprio *know how* maturato nel settore.

In particolare, il fatto di non poter utilizzare una propria interfaccia di gioco escluderebbe la possibilità, per i PVD, di offrire servizi aggiuntivi al giocatore<sup>11</sup>, fattore concorrenziale determinante nella raccolta dei GNTN.

**27.** In merito agli impegni proposti da Sisal sono pervenute osservazioni, attraverso un unico documento, anche da parte delle società Microgame S.p.A., People's S.r.l. e dell'associazione S.I.S.TEL., associazione di categoria delle imprese di scommesse telematiche, le quali lamentano presunte preoccupazioni concorrenziali derivanti da previsioni del Contratto stipulato tra Sisal e PVD e del Decreto AAMS.

In particolare, viene evidenziata la previsione di cui all'art. 2, comma 2, del Contratto Sisal/PVD, la quale prevede l'obbligo, per i PVD, di utilizzare un unico sito *Internet* per l'offerta dei GNTN. A detta dei tre soggetti, tale prescrizione rappresenterebbe "*una grave, irragionevole e sproporzionata restrizione delle facoltà commerciali*" del PVD, anche in considerazione del fatto che Sisal offre i GNTN *on line* attraverso il proprio sito *www.sisal.it* ma anche attraverso il sito della controllata Match Point, "*beneficiando in tal modo di un indebito vantaggio concorrenziale*".

Inoltre, viene osservato che l'art. 7 del medesimo Contratto Sisal/PVD impone ai PVD la prestazione di una garanzia fideiussoria dell'importo minimo di 50.000 euro in favore di Sisal: tale previsione comporterebbe il concreto rischio di ostacolare l'ingresso sul mercato della raccolta *on line* dei GNTN degli operatori di minori dimensioni.

**28.** Da ultimo, in merito agli impegni proposti da Sisal sono pervenute osservazioni da parte di AAMS, la quale ha in particolare espresso alcune

---

<sup>10</sup> Ossia, la rete e i servizi di accesso oltre che il marchio "Superenalotto" e i siti Internet collegati ai nomi a dominio che si identificano con i nomi dei prodotti.

<sup>11</sup> Ossia, applicazioni per la selezione casuale dei numeri o particolari forme di abbonamento.

perplessità in merito all'impegno *sub* 3), atteso che il ruolo dei PVD, diversamente dal concessionario, sarebbe limitato a quello di meri rivenditori del gioco, non potendosi prevedere che ai medesimi venga consentito di proporre nuove modalità di gioco; prerogativa, questa, che spetterebbe unicamente al concessionario Sisal e alla stessa AAMS, in qualità di amministrazione concedente.

### ***c) La replica di Sisal***

**29.** Con nota pervenuta in data 6 agosto 2010 Sisal ha replicato alle osservazioni emerse nel corso del *market test*, ribadendo l'idoneità degli impegni presentati in data 8 aprile 2010 ad eliminare gli ipotizzati aspetti anticoncorrenziali oggetto di istruttoria quali identificati dall'Autorità nel provvedimento d'avvio e di estensione oggettiva del procedimento.

**30.** In primo luogo, con riferimento alla possibilità di ampliare il novero dei portali *Internet* per la commercializzazione dei GNTN, Sisal ha osservato che tale limitazione sarebbe prevista nel contratto stipulato tra Sisal e PVD, il quale deve essere preventivamente autorizzato da AAMS e non è modificabile autonomamente da Sisal.

**31.** In merito alla prestazione della garanzia fideiussoria di 50.000 euro che deve essere prestata dai PVD al concessionario, Sisal ha evidenziato che la medesima fideiussione è prevista nel Contratto Sisal/PVD, il quale – come detto – non può essere autonomamente modificato dal concessionario. Peraltro, tale importo sarebbe previsto a garanzia del pagamento delle vincite da parte dei PVD autorizzati (i quali sono autorizzati a pagare, direttamente al vincitore, importi fino a 5.200 euro). In ogni caso, Sisal si è dichiarata disponibile ad agevolare una modifica di tale disposizione nel senso di prevedere un deposito cauzionale in luogo della garanzia fideiussoria.

**32.** Da ultimo, in merito alla possibilità di implementare un protocollo di comunicazione diretto tra PVD e *server* centrale, così evitando il passaggio attraverso l'interfaccia di gioco residente sul sito *Internet* di Sisal, quest'ultima ha ribadito “*l'oggettiva sussistenza di impedimenti tecnici relativi alla possibilità di abbandonare l'attuale modalità di collegamento*”, ciò in ragione di elementi quali l'incertezza della convalida delle giocate<sup>12</sup>, la mancata

---

<sup>12</sup> Dal momento che il giocatore potrebbe non avere un riscontro immediato della convalida effettuata. A tal proposito, Sisal pone l'esempio di un PVD che volesse raccogliere le giocate attraverso un call center (o

garanzia del corretto svolgimento del gioco<sup>13</sup>, la violazione della *privacy*<sup>14</sup>, nonché l'assenza di controllo da parte del concessionario (e di AAMS), con la conseguenza che potrebbero proliferare attività illecite da parte dei giocatori e difficoltà nell'identificazione dei PVD autorizzati, ciò al punto da far ritenere *“impercorsibile e, inoltre, del tutto sproporzionata detta ipotesi”*.

**33.** Sempre sul punto Sisal ha poi evidenziato che, in ogni caso, l'implementazione di un collegamento diretto tra i siti *Internet* dei PVD e il *server* centrale sarebbe incompatibile con l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 2, del Decreto AAMS, atteso che tale norma prevede che il giocatore, una volta eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco (ossia, del PVD prescelto), accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.

Peraltro, ha precisato Sisal, già la documentazione di gara prevedeva che il concessionario avesse dovuto, tra le altre cose, realizzare la rete distributiva a distanza, alla quale avrebbero dovuto connettersi gli altri PVD per effettuare la raccolta dei GNTN<sup>15</sup>.

**34.** Pertanto, in conclusione, Sisal ritiene che l'attuale modalità di svolgimento della giocata sarebbe in grado di garantire *“la tutela del giocatore e la sicurezza nello svolgimento della raccolta in base a modelli organizzativi generalmente applicati nell'industria della raccolta di giochi e scommesse”*.

Infatti, osserva ancora Sisal, l'attuale modalità di comunicazione dei dati riprenderebbe l'analogo modello proposto dal Consorzio Lotterie Nazionali per la raccolta a distanza del “Gratta & Vinci”. Si tratta di un modello che negli anni di esercizio avrebbe *“provato le sue doti di sicurezza ed affidabilità”*, ed è adottato dalla quasi totalità degli operatori di gioco *on line*.

**35.** In merito alla presunta impossibilità di realizzare un collegamento diretto al *server* centrale di Sisal, Giochi24 ha da ultimo replicato alle osservazioni di

---

attraverso SMS). Se per qualche motivo la richiesta del giocatore non dovesse raggiungere il PVD (ad esempio, nel caso in cui il testo dell'SMS fosse incompleto) o se il PVD, nel compilare la giocata sulla schedina elettronica, non la inserisse correttamente, vi sarebbe il problema del soggetto cui imputare la responsabilità della mancata giocata.

<sup>13</sup> Dal momento che verrebbe a mancare al giocatore la presenza di un soggetto centrale garante del corretto svolgimento del gioco e dell'eventuale pagamento delle vincite.

<sup>14</sup> Secondo Sisal, laddove si realizzasse un collegamento diretto tra sito *Internet* del PVD e il *server* centrale vi sarebbe una commistione delle informazioni: il PVD verrebbe a conoscenza sia dell'identità del giocatore sia dei dati disaggregati della singola giocata, cosa che con l'attuale modalità non avviene in quanto il PVD conosce l'identità del giocatore ma non i dati disaggregati della singola giocata, mentre Sisal conosce i dati della giocata (ai fini del pagamento delle vincite) ma non l'anagrafica del giocatore.

<sup>15</sup> Cfr. verbale audizione di Sisal del 8 settembre 2010.

Sisal sopra esposte, rilevando che i modelli attualmente utilizzati in altri Stati membri – ad esempio, in Germania per la raccolta a distanza del lotto – prevederebbero che il PVD comunichi direttamente i dati di gioco ad una piattaforma di gioco a distanza. Sarebbe la piattaforma a dialogare con il *server* centrale, costituendo così, tra le altre cose, un diaframma a tutela della sicurezza dei sistemi<sup>16</sup>. In tale contesto, sarebbe “*forzata e innaturale*” l’interposizione dell’interfaccia di gioco di Sisal, circostanza che impedirebbe lo sviluppo di soluzioni concorrenziali autonome da parte dei PVD.

**36.** Più puntualmente, Giochi24 osserva che laddove i PVD potessero impiegare un loro *applet*, il processo di richiesta, accettazione, e registrazione della giocata si svolgerebbe ugualmente in tempo reale, senza pertanto determinare alcuna situazione di incertezza per il giocatore, con l’unica differenza – rispetto alla modalità attuale - che la comunicazione della convalida verrebbe effettuata direttamente dal PVD, così come accade nella distribuzione attraverso punti vendita fisici.

Quanto alla tutela della *privacy* del giocatore, Giochi24 ha osservato che si tratterebbe di questione che attiene ai rapporti tra i PVD e i clienti medesimi, nel rispetto dei normali doveri professionali di riservatezza, del codice della *privacy* e dei provvedimenti del Garante della *privacy*.

Quanto all’asserita difficoltà per il giocatore di identificare i “siti sicuri”, evidenziata da Sisal, Giochi24 ha osservato che i PVD sono tenuti a indicare nei loro segni distintivi, ivi inclusi quelli sul sito *Internet*, il marchio “*gioco sicuro*” e la concessione rilasciata da AAMS.

## **V. LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE AGLI IMPEGNI**

**37.** Con comunicazione del 11 febbraio 2011, alla luce dei commenti risultanti dal *market test* ed in risposta alle osservazioni formulate, Sisal ha proposto alcune modifiche accessorie degli impegni.

In particolare, Sisal ha riformulato l’impegno *sub* (1) nel modo seguente:

1. Sisal si impegna a “*effettuare un collegamento tra il sito [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) e il sito [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info), in modo che qualsiasi*

---

<sup>16</sup> Grazie a questa modalità di collegamento, osserva Giochi24, il mercato tedesco del lotto on line avrebbe raggiunto una raccolta complessiva di circa 3 miliardi di euro e, nell’ultimo anno, di circa 500 milioni di euro.

*giocatori che digiti l'indirizzo [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it), acceda direttamente al sito [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info)".*

**38.** L'impegno *sub* (2) è stato riformulato nel modo seguente:

2. Sisal si impegna a *"rinunciare nei rapporti con Google e con gli altri motori di ricerca all'uso esclusivo su internet del marchio 'Superenalotto' in modo da renderne disponibile l'utilizzo sui motori di ricerca da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta on-line dei GNTN"*.

**39.** L'impegno *sub* (3) è stato riformulato nel modo seguente:

3. Sisal si impegna *"esclusivamente a raccogliere, qualora ve ne fossero, eventuali valutazioni tecniche da parte degli operatori autorizzati (punti di vendita on-line), in merito alle modalità di interazione tra il sistema del punto di vendita a distanza ed il sistema piattaforma di gioco del concessionario. Previo autonomo esame delle sopra indicate proposte, Sisal potrà decidere di sottoporle ad AAMS, nell'ambito delle sue prerogative di concessionario, ove le ritenesse migliorative, motivandone le ragioni"*.

**40.** L'impegno *sub* (6), rimasto invariato nella sua formulazione, è stato integrato con la seguente previsione:

6. bis: Sisal si impegna altresì *"ad astenersi nelle forme di comunicazione e pubblicità istituzionali dei GNTN, cui è tenuta per legge, da attività di promozione esclusiva dei siti di raccolta Sisal"*.

**41.** Sisal ha inoltre previsto due ulteriori impegni, ed in particolare:

(7). Sisal si impegna *"entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria a presentare ad AAMS formale proposta di modifica dell'art. 7 del Contratto tra concessionario e punto vendita, affinché in alternativa alla garanzia fideiussoria di 50.000 euro, che deve essere prestata dai punti vendita a distanza autorizzati al concessionario, possa anche prevedersi un deposito cauzionale di pari importo"*.

(8). Sisal si impegna a *"garantire la piena applicazione degli impegni di cui al presente Formulario anche per le attività di raccolta a distanza dei GNTN attraverso il canale mobile"*.

## **VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**42.** Nel loro complesso, gli impegni proposti da Sisal, integrati con le modifiche accessorie sopra descritte, appaiono in grado di rispondere alle preoccupazioni



ipotizzate in sede di avvio e di estensione oggettiva del procedimento istruttorio in ordine alle condotte poste in essere da Sisal sul mercato dell'accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei GNTN.

**43.** In via preliminare, deve osservarsi come gli impegni complessivamente proposti, presupponendo la piena possibilità per i PVD concorrenti di Sisal di accedere alla rete telematica per la raccolta *on line* dei GNTN, consentono di superare le specifiche preoccupazioni concorrenziali oggetto del provvedimento di avvio, che riguardava presunti ostacoli alle modalità di allacciamento alla rete telematica per la raccolta *on line* dei GNTN.

**44.** Più nello specifico, l'impegno *sub* 1) appare volto a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse nel provvedimento di avvio, atteso che prevede la predisposizione, da parte di Sisal, di una pagina (presente sul sito [www.giochimerici.info](http://www.giochimerici.info)) che elenca tutti i soggetti che hanno ottenuto l'accesso all'attività di raccolta *on line* dei GNTN, i cui nominativi vengono presentati con la medesima evidenza grafica, così garantendo una visibilità identica a tutti i PVD autorizzati.

Per tali motivi, il medesimo impegno consente altresì di superare la preoccupazione, espressa nel provvedimento di avvio, secondo cui sul sito di Sisal [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) compariva un *link* che consentiva l'immediato accesso al sito [www.match-point.it](http://www.match-point.it), tramite il quale Match Point opera sul mercato della raccolta di giochi e scommesse *on line*. A tal proposito, giova rilevare che il sito [www.giochimerici.info](http://www.giochimerici.info) è un sito istituzionale di presentazione dei GNTN e delle modalità di giocata, sul quale non è possibile effettuare direttamente le giocate se non dopo essere transitati su uno dei siti dei PVD legittimati.

**45.** Quanto all'impegno *sub* (2), nella misura in cui garantisce a tutti i PVD una facile ed immediata accessibilità al loro sito *web* e alle loro offerte commerciali, lo stesso presenta una connotazione pro competitiva anche tenuto conto della oggettiva rilevanza ormai assunta dal motore di ricerca operato da *Google*<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Come rilevato dall'Autorità, "Google opera il motore di ricerca su internet largamente più affermato ed utilizzato dagli utenti, soprattutto in Europa. Si stima che in Italia circa il 90% delle ricerche degli utenti siano effettuate tramite il motore di ricerca di Google. Il motore di ricerca di Google, dunque, costituisce di fatto per gli utenti la principale via di accesso ai contenuti di internet e per gli editori uno strumento imprescindibile per rendere agevolmente individuabili ed accessibili i propri contenuti" (Cfr. Provv. n. . 20224 del 26 agosto 2009, relativo al caso A420 – *FIEG - FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI /GOOGLE*, in Boll. n. 34/09).

In tal senso, l'integrazione da ultimo apportata da Sisal, consistente nell'estensione del medesimo impegno a tutti i motori di ricerca, rende maggiormente efficace l'impegno.

**46.** Quanto all'impegno *sub* (3), nella sua versione modificata di cui alla comunicazione del 11 febbraio 2011, esso appare suscettibile di garantire - nei limiti consentiti dalla regolamentazione di settore<sup>18</sup> - un contributo dei vari operatori autorizzati alla raccolta a distanza dei GNTN rispetto alle modalità di interazione tecnica tra il sistema del medesimo operatore e il sistema di gioco del concessionario Sisal.

Tale impegno, pertanto, è idoneo a garantire un ruolo attivo dei PVD in merito alla possibilità di apportare proposte di miglioramento alle modalità di gioco sviluppate dal concessionario Sisal.

In questo contesto, va peraltro rilevato che l'assenza di un collegamento diretto al *server* centrale da parte del PVD (così evitando il passaggio attraverso l'interfaccia di gioco di Sisal), questione emersa nel corso del procedimento, non appare rappresentare un elemento tale da precludere o rendere più difficoltosa l'attività di raccolta dei PVD, anche tenuto conto del fatto che già oggi i medesimi PVD possono realizzare liberamente nuove applicazioni di gioco, e farle utilizzare ai propri clienti, per poi trasferire la combinazione numerica ottenuta nell'interfaccia di gioco che l'amministrazione concedente ha affidato a Sisal.

In tale contesto, pertanto, laddove permette ai PVD di apportare proposte migliorative in merito alle modalità di gioco, l'impegno *sub* 3) appare in grado di far venir meno le preoccupazioni concorrenziali inerenti le presunte difficoltà che avrebbero i PVD nel proporre e implementare nuove modalità di gioco.

**47.** Sempre sul punto, giova peraltro evidenziare come la circostanza per cui le giocate *on line* debbano avvenire attraverso l'interfaccia di gioco di Sisal è contemplata nel Decreto AAMS che ha disciplinato la raccolta a distanza dei GNTN, laddove è infatti previsto che *“Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso”* (art. 6, comma 2).

---

<sup>18</sup> In merito si evidenzia, infatti, che le modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei vari PVD e quelle di Sisal sono limitate e predefinite in forza di precisi vincoli normativi. Esse inoltre, devono essere preventivamente autorizzate da AAMS e registrate a favore di quest'ultima.

**48.** Da ultimo, le modifiche apportate da Sisal all'impegno 3), nella misura in cui lo stesso prevede che i PVD possano non già, come nella precedente versione del medesimo impegno, proporre nuove modalità di gioco, bensì apportare proposte in merito alle medesime modalità sviluppate dal concessionario Sisal, appaiono in grado di tener conto delle osservazioni critiche formulate sul punto da AAMS.

**49.** Quanto all'impegno *sub* (4), si rileva come nel corso del procedimento è emerso che *“per sviluppare un vero confronto competitivo con Sisal [sia importante] sapere quali applicazioni di gioco (sistemi, cruciverba, oroscopo) vengono utilizzate con maggior frequenza dal giocatore, in modo da poter profilare i nostri clienti, ossia suddividerli in categorie (giocatore saltuario, assiduo, ecc.). Sapere infatti come giocano i nostri clienti ci permetterebbe di profilarli e offrire quindi loro i più adeguati servizi a valore aggiunto”*<sup>19</sup>.

Del resto, già nel provvedimento di estensione oggettiva del procedimento è stato evidenziato come le norme di regolamentazione dei GNTN *on line* non prevedono che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai PVD vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti.

Sul punto, nel corso del procedimento Sisal ha osservato come ai sensi dell'art. 4 del Decreto AAMS l'anagrafica dei giocatori deve essere comunicata in forma criptata anche al concessionario Sisal, mentre l'accesso in chiaro ai dati dei giocatori è consentito solo alla Commissione per le vincite, unico soggetto in possesso delle chiavi per la decriptazione delle anagrafiche dei giocatori (cfr. artt. 5 e 7 del Decreto AAMS). Pertanto, alla pari degli altri PVD, la medesima Sisal non avrebbe alcuna informazione circa l'identità dei propri clienti, con l'eccezione di dati statistici circa le combinazioni numeriche più di sovente utilizzate dai giocatori.

In tale contesto, Sisal si impegna a rendere disponibili ai PVD autorizzati non solo i dati statistici sulle combinazioni di gioco ma anche le informazioni statistiche nella sua disponibilità.

**50.** Quanto all'impegno *sub* (5), si rileva come lo stesso appare in effetti finalizzato a fornire, ai PVD, un ausilio (nella forma dell'*help desk*) rispetto ad alcuni oneri che dovrebbero altrimenti sopportare in fase di avvio della raccolta *on line*.

---

<sup>19</sup> Cfr. audizione del PVD HappyBet S.r.l. del 25 gennaio 2010.

In merito a tale impegno Sisal ha osservato che le previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione oggetto dell'estensione oggettiva del procedimento, lì dove impongono l'adozione di talune soluzioni grafiche, sarebbero volte a tutelare la riconoscibilità del marchio istituzionale del Superenalotto, così da permettere al giocatore di identificare prontamente e visivamente i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN, come previsto anche dalla Convenzione AAMS<sup>20</sup>.

In ogni caso, conclude Sisal, suddette previsioni sono riferite solo alle schede di giocata e ai loghi del Superenalotto, *“senza invece incidere sulla piena autonomia commerciale e promozionale di cui pacificamente dispongono i detti operatori per la realizzazione delle proprie pagine web”*.

**51.** Quanto all'impegno *sub* 6), si rileva che esso è volto a limitare il ruolo di controllo di Sisal - in qualità di concessionario - circa le modalità di presentazione e commercializzazione del prodotto da parte dei soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN.

Infatti, tale impegno rimuoverà il controllo *ex ante*, da parte di Sisal, sulle iniziative commerciali e promozionali poste in essere dai PVD, i quali dovranno, invece, attenersi a delle linee guida approvate da AAMS valide nei confronti di tutte le imprese legittimate alla raccolta a distanza dei GNTN. In tal modo, pertanto, Sisal non verrà a conoscenza di informazioni inerenti le strategie commerciali e promozionali dei concorrenti.

**52.** L'impegno *sub* 7), aggiunto da Sisal a seguito del *market test*, nella misura in cui prevede che la concessionaria si impegni a sottoporre ad AAMS una proposta di modifica nel senso di rendere possibile prestare, da parte del PVD, anche solo un deposito cauzionale in luogo dell'attuale garanzia fideiussoria, appare suscettibile di attenuare gli oneri di ingresso sul mercato per i potenziali nuovi entranti.

**53.** Da ultimo, attraverso la misura *sub* 8) Sisal ha di fatto esteso la portata dei precedenti impegni ad un ulteriore canale distributivo dei GNTN.

Tale misura appare in grado di delineare, a fronte dell'imminente avvio di tale ulteriore modalità di raccolta - prevista già nel Bando di Gara GNTN quale onere per il Concessionario (e sottoscritto nel capitolato di realizzazione con data di partenza entro il 31 dicembre 2011) - un sistema a garanzia di un

---

<sup>20</sup> Cfr., in tal senso, l'art. 14, comma 5, lettere a) e b), della Convenzione.

equilibrato confronto competitivo tra i soggetti che saranno attivi nella raccolta attraverso il canale mobile dei GNTN.

**54.** In conclusione, i suddetti impegni appaiono idonei a risolvere le preoccupazioni concorrenziali espresse nei provvedimenti di avvio e di estensione oggettiva del procedimento, nella misura in cui non solo consentono l'accesso al mercato agli operatori autorizzati, anche riducendo le relative barriere all'ingresso (in tal senso rileva in particolare l'impegno *sub* 7), ma anche si sostanziano nella rinuncia, da parte di Sisal, ad alcune prerogative (l'utilizzo del marchio "Superenalotto" di cui all'impegno *sub* 2; la possibilità di avanzare proposte migliorative delle modalità di gioco di cui all'impegno *sub* 3; la verifica *ex ante* delle iniziative commerciali e promozionali di cui all'impegno *sub* 6), in tal modo determinando le condizioni per un confronto competitivo più intenso nella fase di raccolta a distanza dei GNTN.

**55.** Tali impegni, peraltro, nella misura in cui incidono sulle dinamiche competitive tra Sisal e PVD autorizzati, presuppongono il fatto che Sisal, laddove sussistano i requisiti previsti dalla regolamentazione AAMS in materia<sup>21</sup>, consenta l'accesso ai soggetti richiedenti, ovvero sottoscriva con i medesimi il Contratto per la raccolta a distanza dei GNTN.

**56.** Va infine rilevato, in merito all'osservazione di Giochi24 secondo cui, nel caso di specie, vi sarebbe una violazione dell'obbligo di separazione societaria, in capo a Sisal, di cui all'art. 8, comma 2 *bis*, della legge n. 287/90, che Sisal effettua la raccolta *on line* dei GNTN non direttamente, bensì attraverso la controllata Match Point, titolare dei conti di gioco attraverso i quali vengono effettuate le giocate.

**57.** In definitiva, sulla base delle valutazioni sopra esposte, si ritiene che gli impegni presentati da Sisal in data 8 aprile 2010, integrati con modifiche accessorie in data 11 febbraio 2011, rappresentino misure adeguate a far venire meno i profili anticoncorrenziali sollevati dal complesso delle condotte poste in essere da Sisal.

**58.** L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90. In tal senso, l'Autorità si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento in presenza di una modifica della situazione di fatto rispetto ad ogni elemento su cui si fonda

---

<sup>21</sup> Cfr., in particolare, l'art. 3 del Decreto AAMS.

la decisione, nonché qualora la parte contravvenisse agli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Sisal S.p.A., nella versione integrata con modifiche accessorie del 11 febbraio 2011, allegata alla presente delibera, siano tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria;

RITENUTO, inoltre, di disporre l'obbligatorietà degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti di Sisal S.p.A. senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti della società Sisal S.p.A. nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti della società Sisal S.p.A. senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che la società Sisal S.p.A. presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*